Comune di Giornico

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Consiglio Comunale di Giornico, vista:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 07.10.1983 (LPAmb);
- la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24.03.2004 (LALPAmb);

decreta:

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Campo di applicazione e scopo

1 Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Giornico, nonché il relativo finanziamento.

2 Il Regolamento mira allo smaltimento corretto, ecologico e sopportabile dal punto di vista economico dei rifiuti prodotti nel Comune.

3 Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio, nonché a tutti i detentori di immobili, indipendentemente dalla natura del titolo di detenzione e dall'effettivo utilizzo degli stessi.

Art 2. Principi della gestione dei rifiuti

1 La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro riduzione e valorizzazione. In particolare, il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

2 Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e il Consorzio Nettezza Urbana (CNU) e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art 3. Compiti del Comune

1 Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, tramite il CNU e le proprie infrastrutture, il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

2 Il Comune organizza, in collaborazione con altri Comuni (Ecocentro intercomunale), la raccolta differenziata dei rifiuti e la raccolta dei rifiuti ingombranti così come meglio indicato nel Regolamento di gestione dell'Ecocentro intercomunale;

3 Il Comune promuove e favorisce le iniziative intese a sensibilizzare l'utenza e la popolazione sui temi relativi alla raccolta, alla valorizzazione ed allo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare attenzione alla necessità di una riduzione della quantità e alla loro separazione.

B. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art 4. Categoria dei rifiuti

1 **Sono rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare, sono considerati tali:

a) **i rifiuti solidi urbani**, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;

b) **i rifiuti solidi urbani ingombranti**, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o per il loro peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;

c) **le raccolte separate**, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo oppure al riciclaggio.

2 **I rifiuti industriali o aziendali** sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

3 **Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo** i rifiuti designati come tali dalle Ordinanze federali in materia.

4 **Sono scarti vegetali** i rifiuti organici provenienti dalle attività di giardinaggio, in particolare il taglio delle siepi, fogliame, rami e erba.

5 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite i servizi comunali.

6 Le piazze e i punti di raccolta vengono designati dal Municipio.

Art 5. Utenti autorizzati

Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

Art 6. Obbligo dei detentori di rifiuti

1 Ogni persona è tenuta, per quanto possibile, a limitare la produzione di rifiuti.

2 Tutti i rifiuti devono essere consegnati nei punti e nelle piazze designati dal Municipio.

3 I rifiuti speciali, i rifiuti industriali e aziendali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale o intercomunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

4 Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art 7. Eccezioni e modalità particolari di consegna

1 In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata illimitata.

2 Chiunque crea disagi, di qualsiasi natura, al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

Art 8. Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;

b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (*littering*);

c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);

d) l'incenerimento dei rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;

e) consegnare nelle piazze di raccolta dei rifiuti vegetali, rifiuti organici di cucina, organismi alloctoni e specie invasive, da smaltire ai sensi della legislazione cantonale e federale in materia.

RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art 9. Raccolta dei rifiuti solidi urbani

Il Municipio organizza, in collaborazione con il CNU, il servizio di raccolta e stabilisce i punti di raccolta (cassonetti), le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

Art 10. Accettazione dei rifiuti – eccezioni e modalità particolari di consegna

1 Il Comune, in collaborazione con il CNU, è tenuto ad accettare i rifiuti autorizzati dalle prescrizioni vigenti e di gestirli in modo ecologicamente sostenibile.

2 Possono essere utilizzati soltanto i contenitori standard ammessi dal CNU.

3 I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Art 11. Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

1 Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti (elenco non esaustivo):

a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti, in particolare televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner e inchiostri;

b) apparecchi refrigeranti, in particolare frigoriferi e congelatori;

c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;

d) veicoli da rottamare e le loro componenti;

e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);

f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria, in particolare pelli, ossa, budella, sangue;

g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;

h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;

i) materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici;

j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;

k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;

l) pneumatici;

m) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;

n) veleni;

o) emulsioni e miscele bituminose;

p) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;

q) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;

r) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

2 I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli e smaltirli.

3 In caso di dubbio, prima di depositare o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

4 I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

Art 12. Diritti sui rifiuti

1 Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto ad un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune, rispettivamente al CNU.

2 I danni e le conseguenze che derivano sino alla consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta sono a carico del detentore.

Art 13. Punti di raccolta privati o su suolo privato

1 In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i punti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi punti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.

2 Per stabili abitativi con più di 10 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore a 240 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei privati.

3 La posa di cassonetti privati, come stabilito dal cap. 2, avviene unicamente con autorizzazione del Municipio. Cassonetti privati non autorizzati dal Municipio sono esclusi dalla raccolta comunale e il costo di gestione è interamente a carico del privato.

Art 14. Allestimento, manutenzione e rinnovo

Tutti i punti di raccolta, pubblici e privati, devono essere raggiungibili dai veicoli del CNU e permanentemente tenuti in buono stato, puliti regolarmente e in inverno deve essere sgomberata la neve. Se l'obbligo di manutenzione dei punti privati è trascurato, il Municipio ordina le disposizioni necessarie.

Art 15. Imballaggi, contenitori ed esposizione

1 I rifiuti solidi urbani devono essere smaltiti nei sacchi ufficiali.

2 I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti di raccolta.

RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI E RIFIUTI SPECIALI

Art 16. Modalità di consegna

1 I rifiuti ingombranti e i rifiuti speciali devono essere consegnati presso l'Ecocentro intercomunale, se non smaltiti con un servizio privato autorizzato.

2 I rifiuti ingombranti e i rifiuti speciali che non possono essere consegnati all'Ecocentro intercomunale vanno smaltiti secondo le prescrizioni cantonali e federali in materia, tramite i servizi autorizzati.

Art 17. Direttive per la gestione dell'Ecocentro

L'utilizzo e la gestione dell'Ecocentro intercomunale sono regolati dall'apposito Regolamento disciplinante la gestione e l'uso dell'Ecocentro intercomunale.

SCARTI VEGETALI

Art 18. Modalità di consegna

1 Gli scarti vegetali vanno depositati in modo ordinato presso la relativa piazza di deposito.

2. Il Comune promuove il compostaggio individuale degli scarti vegetali o la loro consegna nelle piazze di raccolta designate.

3 Non possono essere depositati scarti di cucina e materiali inorganici, come plastica, vetro, metallo, legname di grandi dimensioni, legno proveniente da mobilio o costruzioni, sassi e le neofite invasive ai sensi dell'allegato 2 OEDA (Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente).

4 È vietato l'uso di sacchi o teli di plastica, juta o simili, fili di metallo, corde di nylon o plastica come legacci.

5 È vietato il deposito di materiale incandescente (ceneri e carboni) potenzialmente pericolosi per l'accensione di focolai.

6 I grandi produttori di scarti vegetali, in particolare giardinieri e aziende agricole, sono tenuti al riciclaggio e smaltimento in proprio.

7 Non essendo tale piazza sempre custodita, si raccomanda agli utenti la massima disciplina. Il Municipio si riserva, in caso di abusi, di adottare i necessari provvedimenti.

Art 19. Giorni e orari di raccolta

1. Di regola la piazza di raccolta rimane sempre aperta e a disposizione degli utenti. Il Municipio disciplina i giorni di apertura sorvegliata mediante Ordinanza municipale.

2. L'accesso veicolare alla piazza di raccolta deve avvenire di principio nei giorni e negli orari di apertura sorvegliata. In via eccezionale, può essere richiesta in cancelleria comunale la chiave di accesso indicando il genere di vegetali depositati e il volume.

3. L'accesso pedonale alla piazza di raccolta è libero per il deposito di piccole quantità di vegetali; l'utenza è tenuta ad autocertificare il deposito.

Art.20. Smaltimento delle neofite invasive

1. Gli scarti vegetali provenienti dalle neofite invasive devono essere raccolti in sacchi chiusi, contenitori ermetici o benne coperte.

2. Lo smaltimento avviene tramite la raccolta dei RSU in sacchi ufficiali oppure per il tramite di un servizio privato autorizzato.

3. Il Comune promuove la conoscenza delle neofite invasive e delle corrette modalità di gestione tramite comunicazioni pubbliche, schede informative e formazione ai cittadini.

4. Il Comune può prevedere una consegna specifica delle neofite invasive, nel rispetto del capoverso 1.

5. Il Comune, nell'ottica di un progetto di lotta alle neofite invasive, può prevedere il ritiro e lo smaltimento delle neofite a domicilio.

C. FINANZIAMENTO

Art. 21. Principio

1 Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

2 Esse si suddividono in tasse base (art. 22) e tassa sul quantitativo (art. 23).

3 Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

4 Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art 22. Tassa base

1 La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
   a) quelli amministrativi e del personale;

b) di informazione e sensibilizzazione;
c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
d) di investimento;
e) di gestione dell'Ecocentro intercomunale;
f) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con in quantitativi di rifiuti prodotti.

2 Assoggettamento alla tassa base:

Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie ed Enti che operano sul territorio del Comune. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali fruiscono dei servizi comunali.

3 Mediante Ordinanza, il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

Tipologia contribuenti	**Minimo CHF**	**Massimo CHF**
Abitazione primaria -economia domestica	100.00	300.00
Abitazioni secondarie	100.00	300.00
Enti di diritto pubblico e associazioni senza scopo di lucro	100.00	300.00
Uffici, ambulatori, farmacie, piccoli negozi, parrucchieri	200.00	450.00
Commerci, centri commerciali, cantine vinicole	300.00	600.00
Scuole comunali, asili, asili nido	250.00	500.00
Istituti di formazione, campus formativi	250.00	500.00
Scuole cantonali (SMe Giornico)	500.00	2'000.00
Aziende forestali e agricole	150.00	400.00
Casa anziani	3'000.00	5'000.00
Industria e artigianato (da 1 a 4 impiegati)	200.00	500.00
Industria e artigianato (da 5 a 10 impiegati)	400.00	700.00
Industria e artigianato (da 11 impiegati)	600.00	800.00
Alberghi, pensioni o attività simili	400.00	700.00
Affittacamere	400.00	700.00
Esercizi pubblici con ristorazione	350.00	600.00
Esercizi pubblici senza ristorazione	300.00	500.00
B&B	100.00	300.00
Magazzini/depositi	100.00	400.00
Logistica	200.00	500.00
Manifestazioni organizzate da società locali	Uso gratuito	

Manifestazioni organizzate da società fuori paese	50.00	100.00
Tassa d'uso per deposito scarti vegetali (al m^3)	5.00	40.00

Art. 23. Tassa sul quantitativo

1 La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di quest'ultimi (IVA inclusa).

2 Tutta l'utenza è obbligata all'utilizzo dei sacchi ufficiali per lo smaltimento dei propri RSU, fatto salvo per chi utilizza contenitori contrassegnati con braccialetti ufficiali del CNU;

3 Essa è prelevata mediante l'acquisto di involucri (sacchi) ufficiali o braccialetti per contenitori contrassegnati dal CNU. I braccialetti devono essere apposti in modo ben visibile. I sacchi non ufficiali e i contenitori senza braccialetti o sigilli contrassegnati dal CNU non vengono né raccolti né svuotati e i relativi costi di smaltimento di eventuali sacchi e contenitori non conformi verranno addebitati al Comune. Il tariffario elaborato dal CNU fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

4 Le tasse causali previste presso l'Ecocentro intercomunale sono decise dalla Commissione di gestione dell'Ecocentro intercomunale e ratificate tramite Ordinanza municipale;

Art. 24. Agevolazioni

1 Il Municipio, mediante Ordinanza, ha la facoltà di concedere agevolazioni alle famiglie per ogni bambino di età inferiore ai 3 anni compiuti o per adulti con problemi di incontinenza (certificata da un medico).

2 Il Municipio può organizzare un servizio di raccolta dei rifiuti a domicilio per le persone con comprovata incapacità di trasporto di essi ai punti di raccolta.

Art. 25. Esigibilità e riscossione

1 La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro-rata temporis.

2 Le fatture e le decisioni vengono inviate direttamente ai proprietari degli immobili interessati, i quali sono i diretti responsabili verso il Municipio per il pagamento della tassa.

3 La tassa base è esigibile nei termini indicati sulla relativa fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora equivalente alle aliquote fissate annualmente dal Cantone.

D. DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Art. 26. Attuazione e misure d'esecuzione

1 Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze.

2 Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b. LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti

conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

3 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

4 Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

5 Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 27. Rimedi giuridici

1 Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

2 Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 28. Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con la multa sino a CHF 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 29. Abrogazione ed entrata in vigore

1 Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la ratifica della Sezione degli enti locali.

2 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati i Regolamenti comunali concernente la gestione dei rifiuti degli ex Comuni di Bodio e Giornico.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:	La Segretaria comunale:
Stefano Imelli	Maria Teresa Citino

Approvato dal Consiglio comunale di Giornico nella seduta del ……
Pubblicato dal……al……

Approvato dalla Sezione Enti Locali il ……